



Associazione Professionale



Consulenza del Lavoro - Amministrazione del personale - Formazione ed Informazione Carlo Alberto Pini Albo C.d.L. di Firenze n. 589

Delega n. FI00113FL

Dott. Leonardo Pacini Albo C.d.L. di Firenze n. 1066 Delega n. FI00141FL

Rag. Michela Rizzo Albo C.d.L. di Firenze n. 1059 Delega n. FI00132FL

Rag. Alessandro Pini Albo C.d.L. di Firenze n. 1261 Delega n. FI10416FL

Borgo San Lorenzo lì 08 ottobre 2016

Alla Clientela in indirizzo

MODIFICHE AI DECRETI DEL JOB ACT

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.235 del 7/10/2016 il decreto legislativo contenente le disposizioni integrative e correttive ai decreti del Job Act dello scorso anno. L'operatività delle modifiche sono entrate in vigore dal 08/10/2016.

LAVORO ACCESSORIO (VOUCHER)

Il Legislatore delegato è intervenuto sull'ambito della tracciabilità, riscrivendolo completamente: viene superata la vecchia comunicazione all'INPS, valida per prestazioni da svolgere in un arco temporale di trenta giorni e viene adottato un nuovo sistema che segue la "falsa riga" della comunicazione anticipata in uso per il lavoro intermittente. I committenti imprenditori non agricoli (la norma esclude da tale onere quelli che non lo sono come, ad esempio, i datori di lavoro domestici, le associazioni, le fondazioni, ecc.) ed i professionisti sono tenuti a comunicare alla sede della Direzione Territoriale del Lavoro almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, attraverso sms o posta elettronica (ma il Ministero si riserva di individuare modalità applicative telematiche diverse), dati anagrafici o codice fiscale del prestatore, luogo e durata della prestazione (intesa come inizio e fine). Il mancato adempimento viene punito, nel caso in cui sia stato rilevato dagli organi di vigilanza, con una sanzione amministrativa compresa tra 400 e 2.400 euro che, non essendo diffidabile, non potrà essere inferiore ad 800 euro.

Per i datori di lavoro agricoli l'obbligo di effettuare le comunicazioni sopra esposte va fatto con le stesse modalità, ma può riguardare prestazioni da svolgersi entro un arco temporale di 3 giorni (il tutto, viene giustificato con la peculiarità delle prestazioni soggette ad eventi meteo e ad altre difficoltà tipiche del mondo agricolo).





Associazione Professionale

Consulenza del Lavoro - Amministrazione del personale - Formazione ed Informazione Carlo Alberto Pini Albo C.d.L. di Firenze n. 589 Delega n. FI00113FL

Dott. Leonardo Pacini Albo C.d.L. di Firenze n. 1066 Delega n. FI00141FL

Rag. Michela Rizzo Albo C.d.L. di Firenze n. 1059 Delega n. FI00132FL

Rag. Alessandro Pini Albo C.d.L. di Firenze n. 1261 Delega n. FI10416FL

Queste modifiche normative, una volta in vigore, necessiteranno di urgenti chiarimenti amministrativi ad esempio per capire, nel caso di un errato utilizzo di voucher, quando scatta la maxi sanzione per lavoro nero oppure la nuova sanzione amministrativa: se a seguito di accesso ispettivo viene accertato che il datore di lavoro, pur avendo acquistato i voucher, non ha effettuato la comunicazione entro i 60 minuti antecedenti l'inizio della prestazione o l'abbia effettuata in ritardo (ma sempre prima dell'ispezione), riteniamo che scatti la sanzione amministrativa che, come detto in precedenza, non è diffidabile e non può essere inferiore ad 800 euro per ogni lavoratore interessato. Il medesimo ragionamento si può fare nell'ipotesi in cui la comunicazione sia stata fatta per un determinato periodo e questo si sia prolungato oltre il termine fissato. Se, invece, non c'è stato alcun acquisto di voucher o i buoni stessi non sono più validi, oppure la comunicazione è stata fatta dopo l'inizio della prestazione, i lavoratori non possono che essere considerati "in nero" cosa che comporta l'applicazione della c.d. "maxi sanzione".

Andrà, poi, chiarita, in via amministrativa, la questione della eventuale sospensione dell'attività imprenditoriale per superamento del limite previsto dalla norma relativo al personale "in nero" che è quello sconosciuto alla pubblica amministrazione trovato al lavoro: secondo noi, i prestatori di lavoro accessorio non comunicati in via preventiva alla Direzione Territoriale del Lavoro, rientrano nella percentuale complessiva del 20%, raggiunta la quale scatta la sospensione dell'attività.

Non risulta modificata la disposizione secondo la quale la mancata remunerazione di ore, in presenza della comunicazione preventiva agli Istituti, non porta all'applicazione della maxi sanzione ma alla trasformazione del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato.

APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA ED IL DIPLOMA PROFESSIONALE

Il Decreto si occupa della tipologia di apprendistato destinata ai giovani per l'acquisizione di una qualifica o di un diploma professionale, prevedendo che quelli stipulati in base alla vecchia normativa e che siano in corso, possono essere prorogati di un anno, se il giovane non ha raggiunto l'attestato.







Associazione Professionale



Consulenza del Lavoro - Amministrazione del personale - Formazione ed Informazione Carlo Alberto Pini Albo C.d.L. di Firenze n. 589 Delega n. FI00113FL

Dott. Leonardo Pacini Albo C.d.L. di Firenze n. 1066 Delega n. FI00141FL

Rag. Michela Rizzo Albo C.d.L. di Firenze n. 1059 Delega n. FI00132FL

Rag. Alessandro Pini Albo C.d.L. di Firenze n. 1261 Delega n. FI10416FL

APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA

Viene stabilito che la regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca ed alta formazione, per i soli profili che attengono alla formazione, sono rimesse alle Regioni ed alle Provincie Autonome le quali, peraltro, non hanno più l'obbligo di fare accordi con una serie di soggetti (associazioni datoriali e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, Università, Istituti tecnici superiori ed altre istituzioni formative, ecc.), ma debbono soltanto "sentirli", acquisendo pareri e proposte, all'interno di un iter procedimentale. In assenza delle regolamentazioni regionali, l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione e di ricerca viene disciplinato dal Decreto del Ministero del Lavoro del 12 ottobre 2015.

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

Non è stata interessata da modifiche la tipologia largamente più diffusa ed in sostanza l'unica ad oggi completamente applicabile.

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA

L'attuale normativa prevede che l'istanza di CIGO debba essere presentata entro i 15 giorni successivi all'evento che è stato causa della sospensione o della riduzione di orario. Ebbene, il Legislatore delegato ha precisato che nel caso in cui si sia in presenza di eventi non evitabili (ad esempio, maltempo), viene applicato il termine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento. Tutto questo faciliterà quei datori di lavoro che, con la precedente norma, dovevano fare più istanze in presenza di eventi atmosferici ripetuti.

INIZIO SOSPENSIONE CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA

Le disposizioni prevedevano che la sospensione o la riduzione di orario non potevano iniziare se non "decorsi" 30 giorni dall'istanza, ora si afferma che la stessa inizia entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

> Delegati dalla Fondazione Consulenti per il Lavoro ex. Art. 6, commi 4 e 5 D.Lgs. 276/2003 per le attività di Intermediazione fra domanda e offerta del lavoro, Ricerca e Selezione del

Personale





Associazione Professionale



Consulenza del Lavoro - Amministrazione del personale - Formazione ed Informazione Carlo Alberto Pini Albo C.d.L. di Firenze n. 589

Delega n. FI00113FL

Dott. Leonardo Pacini Albo C.d.L. di Firenze n. 1066 Delega n. FI00141FL

Rag. Michela Rizzo Albo C.d.L. di Firenze n. 1059 Delega n. FI00132FL

Rag. Alessandro Pini Albo C.d.L. di Firenze n. 1261 Delega n. FI10416FL

CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ DA DIFENSIVI AD ESPANSIVI

Come è noto, i contratti di solidarietà difensivi trovano la loro "ragion d'essere" nell'obiettivo di prevenire in tutto o in parte licenziamenti collettivi: di qui la riduzione concordata dell'orario di lavoro in una percentuale massima del 60% con punte del 70% per i singoli lavoratori sia pure rapportate all'intera durata dell'intervento integrativo. In tale periodo, come recita anche il D.M. n. 94033 che ha dettato i criteri per la concessione, la procedura di riduzione di personale può sussistere ed anche concludersi, purché i recessi conseguenti siano di "natura non oppositiva" (nella sostanza, recessi su base volontaria).

Il Legislatore delegato ha previsto, per tutti i contratti di solidarietà in corso da almeno 12 mesi o che, comunque, siano stipulati entro il 31 dicembre 2015, la possibilità di trasformarsi in "espansivi" (strumento in essere dal 1983 ma che nella pratica non ha visto sostanzialmente utilizzazione e secondo noi anche a seguito di queste innovazioni rimarrà di difficile attuazione), a condizione che la riduzione complessiva dell'orario non sia superiore a quella già concordata. Qui, l'accordo sindacale che, necessariamente, dovrà essere sottoscritto, dovrà prevedere, per i lavoratori in forza, il "consolidamento" dell'orario frutto della precedente riduzione.

I "vantaggi" per i lavoratori "in forza" e per i datori di lavoro saranno i seguenti:

- Trattamento di integrazione salariale pari al 50% della misura della integrazione salariale prevista prima della trasformazione del contratto e fino alla scadenza fissata dall'accordo collettivo. Va ricordato come durante la solidarietà "difensiva" i lavoratori interessati percepiscano l'80% della retribuzione globale perduta nei limiti reddituali previsti dall'art. 3 del decreto legislativo n. 148/2015;
- Integrazione del datore di lavoro con una somma almeno pari alla misura dell'integrazione originaria, esente sia da IRPEF che da contribuzione;
- Contribuzione figurativa sulla somma corrisposta dal datore di lavoro;
- Le quote di accantonamento del TFR relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione di orario restano a carico dell'INPS (o della gestione di riferimento), con la sola eccezione di quelle concernenti i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo o nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo, entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione del trattamento di





Associazione Professionale

Consulenza del Lavoro - Amministrazione del personale - Formazione ed Informazione Carlo Alberto Pini Albo C.d.L. di Firenze n. 589 Delega n. FI00113FL

Dott. Leonardo Pacini Albo C.d.L. di Firenze n. 1066 Delega n. FI00141FL

Rag. Michela Rizzo Albo C.d.L. di Firenze n. 1059 Delega n. FI00132FL

Rag. Alessandro Pini Albo C.d.L. di Firenze n. 1261 Delega n. FI10416FL

integrazione salariale, ovvero entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione di un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale concesso entro 120 giorni dal termine del trattamento precedente;

Il contributo addizionale per l'uso dell'ammortizzatore sociale (9%, 12%, 15%, strettamente correlato al periodo di fruizione all'interno del quinquennio mobile) per ogni lavoratore interessato, viene ridotto del 50%;

CASSA INTEGRAZIONE O MOBILITÀ IN DEROGA

Le Regioni ed alle Provincie Autonome potranno utilizzare fino al 50% (prima era 5%) delle risorse assegnate per CIG e mobilità in deroga. Con tale misura la copertura degli ammortizzatori in deroga potrà arrivare a 4 mesi e mezzo nel corso del 2016.

COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO DEI LAVORATORI DISABILI

La legge n. 68/1999 era già stata sottoposta "a tagliando" attraverso il decreto legislativo n. 151/2015: ora, il Legislatore delegato effettua alcune piccole correzioni che possono così sintetizzarsi:

- Sono computabili tra il personale disabile i lavoratori, assunti non per il tramite del collocamento obbligatorio, che presentino una capacità lavorativa ridotta pari o superiore al 60% (la disposizione attualmente in vigore parla soltanto di "superiore").
- La sanzione prevista per ogni giorno di scopertura dal momento in cui scatta l'obbligo di assunzione, è pari a 5 volte 30,64 euro ossia 153,20 euro.

INSTALLAZIONE IMPIANTI AUDIOVISIVI

In caso di mancato accordo con le organizzazioni sindacali interne l'autorizzazione preventiva alla installazione di telecamere o altri dispositivi (e per le motivazioni che fanno riferimento alle esigenze tecnico produttive, alla sicurezza sul lavoro ed alla tutela del patrimonio aziendale) viene rilasciata dall'Ispettorato territoriale del Lavoro (prossimo erede della Direzione territoriale del lavoro) e, qualora riguardi sedi ubicate in territori diversi, dalla sede centrale dell'Ispettorato nazionale (e non più dal Ministero del Lavoro attraverso la Direzione Generale per le Relazioni Industriali).

Delegati dalla Fondazione Consulenti per il

Personale

Lavoro ex. Art. 6, commi 4 e 5 D.Lgs. 276/2003 per le attività di Intermediazione fra domanda e offerta del lavoro, Ricerca e Selezione del





Associazione Professionale



Consulenza del Lavoro – Amministrazione del personale – Formazione ed Informazione Carlo Alberto Pini Dott. Leonardo Pacini Rag. Michela Rizzo Rag. Alessano

Albo C.d.L. di Firenze n. 589 Delega n. FI00113FL Dott. Leonardo Pacini Albo C.d.L. di Firenze n. 1066 Delega n. FI00141FL Rag. Michela Rizzo Albo C.d.L. di Firenze n. 1059 Delega n. FI00132FL Rag. Alessandro Pini Albo C.d.L. di Firenze n. 1261 Delega n. FI10416FL

PROCEDURA DELLE DIMISSIONI

La prima novità riguarda l'esclusione del personale delle Amministrazioni Pubbliche dalla procedura on-line; Tale esclusione era già stata prevista, in via amministrativa, dalla circolare n. 12 del 4 marzo 2016.

La seconda novità concerne i soggetti che possono effettuare la procedura delle dimissioni telematiche per il lavoratore nel caso in cui lo stesso, senza possedere il PIN INPS, le fornisca con il supporto di altre persone od enti accreditati (organizzazioni sindacali, commissioni di certificazione, Enti bilaterali): il Legislatore delegato ha aggiunto nell'elenco i consulenti del lavoro (sembra, direttamente, e non attraverso gli organismi provinciali) e gli Ispettorati territoriali del Lavoro. Probabilmente, a breve, il Dicastero del Lavoro fornirà ai consulenti del lavoro le credenziali per operare (gli Ispettorati che nella forma attuale sono ancora Direzioni del Lavoro, già le posseggono).

A disposizione per ogni eventuale chiarimento porgiamo con l'occasione cordiali saluti.

Studio Pini & Ass.ti



6

amministrazione del personale e di consulenza del lavoro